

CIRCOLARE N. 1 / 2020

DOCUMENTO RISERVATO AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO  
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

[www.ghidini-associati.it](http://www.ghidini-associati.it)

*(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)*

**Artt. 83-84 - D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia)  
Delibera banca d'Italia n. 144/2020  
Delibera Consob n. 21299/2020**

**Udienze civili e amministrative – Rinvii, sospensioni,  
modalità particolari  
Procedimenti di mediazione, ABF e ACF**

- **Scopo della circolare ed evoluzione normativa recente**

Lo scopo della presente circolare è di ricostruire le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni emergenziali, emanate coi provvedimenti di cui alla titolazione, sui procedimenti giudiziari civili, in corso o da instaurarsi, e altresì sui procedimenti amministrativi e sulle procedure di mediazione o disciplinate da sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), in relazione alle prevalenti tipologie di contenzioso gestite dallo Studio, dunque, primariamente: contenziosi in materia di diritto commerciale, industriale, societario, bancario, finanziario e contrattualistica di impresa, impugnazioni in sede civile o amministrativa di provvedimenti assunti dalle Autorità indipendenti (Autorità di vigilanza e Autorità garanti, in particolare).

Il D.L. 11/2020 (c.d. Decreto Giustizia), che in prima battuta aveva generato svariati dubbi interpretativi, è stato abrogato dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.3.2020 e con effetto dalla stessa data.

In realtà, l'abrogazione del Decreto Giustizia si è tradotta nella riproposizione, sia pur in termini in qualche caso più chiari e specifici, di molte parti del decreto abrogato.

La disciplina primaria, per quanto qui di interesse, è rappresentata dagli articoli 83 e 84 del Decreto Cura Italia (nel seguito: **Decreto**). Il Decreto demanda tuttavia: (a) l'attuazione di talune misure di ordine generale alla decisione dei singoli capi degli uffici giudiziari (Presidenti di Tribunali, Corti d'appello, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato) e (b) l'attuazione di misure specifiche agli stessi Magistrati che abbiano in carico i procedimenti coinvolti dalle disposizioni del Decreto.

A loro volta Banca d'Italia e Consob cui fanno capo i due ADR in materia bancaria e finanziaria (Arbitro Bancario Finanziario – ABF e Arbitro per Controversie Finanziarie – ACF) hanno assunto provvedimenti con delibere, rispettivamente, n. 144/2020 del 17.3.2020 e n. 21299 del 12.3.2020.

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo.

## Sommario

<b>1. RINVII DI UDIENZE CIVILI</b> .....	<b>2</b>
<b>2. SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. CASI IN CUI L'UDIENZA NON È RINVIATA E NON OPERA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI</b> .	<b>4</b>
<b>4. PROVVEDIMENTI SPECIFICI ADOTTABILI PER I PROCEDIMENTI NON SOSPESI</b> .....	<b>6</b>
<i>a. Accesso alle aule, agli uffici dei magistrati e alle cancellerie</i> .....	<b>6</b>
<i>b. Adozione di linee guida per la fissazione e trattazione di udienze</i> .....	<b>6</b>
<i>c. Udienze in remoto</i> .....	<b>6</b>
<i>d. Udienze semplificate</i> .....	<b>7</b>
<i>e. Depositi telematici, copie di cortesia, contributi unificati</i> .....	<b>7</b>
<b>5. PROVVEDIMENTI SPECIFICI ADOTTABILI PER IL PERIODO 16 APRILE - 30 GIUGNO 2020</b> ...	<b>7</b>
<b>6. PRESCRIZIONE E DECADENZA</b> .....	<b>8</b>
<b>7. MEDIAZIONE E ADR</b> .....	<b>8</b>
<b>8. DISPOSIZIONI PER I PROCESSI AMMINISTRATIVI</b> .....	<b>9</b>
<i>a. Sospensione dei termini e rinvio delle udienze</i> .....	<b>9</b>
<i>b. Soppressione delle discussioni orali</i> .....	<b>9</b>
<i>c. Provvedimenti specifici adottabili per il periodo 8 marzo - 30 giugno 2020</i> .....	<b>9</b>
<i>d. Provvedimenti specifici adottabili per il periodo 15 aprile - 30 giugno 2020</i> .....	<b>9</b>
<i>e. Decadenza e prescrizione</i> .....	<b>10</b>
<b>9. PROCEDIMENTI ARBITRALI</b> .....	<b>10</b>

### 1. Rinvii di udienze civili

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 “*le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*” (art. 83.1 Decreto).

Non è prevista una specifica tempistica di adozione dei provvedimenti di rinvio. È tuttavia ragionevole supporre che le Presidenze degli uffici giudiziari adottino linee guida cui i singoli Magistrati dei relativi uffici saranno tenuti ad attenersi <sup>(1)</sup>. Non è viceversa ipotizzabile, almeno

<sup>1</sup> In data 4 marzo 2020, prima ancora dell’approvazione del Decreto, la Corte d’Appello di Milano aveva disposto che i giudici civili differissero le udienze fissate fra il 5 e il 15 marzo a data successiva al 31 marzo 2020.

allo stato attuale, l'adozione di un provvedimento generale, per cui è presumibile attendersi orientamenti diversi a seconda degli uffici: orientamenti molto probabilmente influenzati anche dalla collocazione territoriale degli uffici stessi e dell'andamento del virus.

Si segnala che in data 13 marzo 2020 il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha emanato, sulla base del Decreto Giustizia, e dunque prima della pubblicazione del Decreto, delle linee guida che prevedono, per quanto riguarda il settore civile:

- la soppressione di tutte le udienze e adunanze camerale fissate nel periodo 23 marzo – 10 aprile 2020 con rinvio delle stesse a udienza o camera di consiglio a data successiva al 31 maggio 2020, con eccezione di quelle già indicate all'articolo 2 comma 2 lettera g) del Decreto Giustizia (cfr. successivo paragrafo 3);
- per i ricorsi da trattare nel periodo 23 marzo – 31 maggio 2020 la possibilità per le Parti di far pervenire alla Corte memorie o motivi aggiunti a mezzo PEC, con la precisazione che per i procedimenti rinviati d'ufficio il termine di presentazione sarà computato con riguardo alla nuova data di udienza che verrà fissata.

Posto che, come evidenziato, tali linee guida sono state emanate prima della pubblicazione del Decreto, si ritiene che le stesse verranno adeguate alle previsioni allo stato vigenti.

Sono escluse, con riferimento a tutto quanto indicato nel presente § 1, solo le udienze relative a particolari categorie di contenzioso (infra § 3).

## 2. Sospensione dei termini processuali e procedurali

Nello stesso periodo (9 marzo – 15 aprile 2020) “è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali” (art. 83.2 Decreto).

La sospensione opera anche con riguardo ai termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione (ordinanze, sentenze, decreti), per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (es. termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo) e dei procedimenti esecutivi (es. termine per la notifica dell'atto di pignoramento), per le impugnazioni (es. termine per proporre appello) e, in genere, tutti i termini procedurali <sup>(2)</sup>.

---

<sup>2</sup> In vigore del Decreto Giustizia, dove la sospensione dei termini processuali veniva riferita ai procedimenti di cui al comma 1 (che replicava il tenore dell'art 83.1 del Decreto), era sorto il dubbio che la sospensione dei termini operasse per quei soli procedimenti per i quali un'udienza cadesse nell'arco temporale in questione (che correva però dal 9 al 22 marzo 2020), rendendo con ciò di scarsissima utilità la sospensione. Il Decreto, entrato in vigore il 17.3.2020, supera il problema grazie all'ampia portata della definizione. Tuttavia resta il dubbio relativo alla sospensione dei termini, scadenti nel periodo corrente dal 9 marzo sino al 16 marzo 2020 (ossia il giorno prima dell'entrata in vigore del Decreto) e non riferiti a procedimenti con udienze fissate nello stesso periodo. Sino a quella data, in vigore del precedente Decreto Giustizia e in adesione alla lettura sopradetta, il mancato rispetto del termine potrebbe comportare l'inammissibilità o la tardività del compimento dell'atto alla fine del nuovo periodo di sospensione. In via cautelativa e di massima tutela per la clientela, lo Studio ha provveduto al deposito di tutti gli atti difensivi scadenti nel predetto periodo 9-16.3.2020.

La sospensione, preve le precisazioni di seguito indicate, opera come quella feriale (fra il 1° e il 31 agosto) per cui:

a) se il decorso del termine è iniziato prima del periodo di sospensione, i giorni dal 9 marzo al 15 aprile 2020 andranno scomputati (ad esempio, un termine per deposito di memoria di 20 giorni decorrente dal 1° marzo avrebbe implicato il compimento dell'atto entro il 20 marzo: invece si computano i primi 8 giorni correnti sino al 9 marzo e si aggiungono i restanti 12 giorni a decorrere dal 16 aprile, per cui l'atto andrà compiuto entro il 27 aprile);

b) se il decorso del termine inizia nel periodo di sospensione, l'inizio della decorrenza ha luogo a partire dal 16 aprile;

c) il Decreto non lo precisa, ma è ovvio che se, correlato ad una scadenza della controparte a sua volta oggetto di sospensione, il termine decorrerà da quando la controparte lo abbia compiuto (es. se il termine per una memoria – come nel caso sub a) – è differito al 27 aprile e il termine per replicare è di 10 giorni, detto termine s'intenderà automaticamente differito al 7 maggio).

d) posto che il Decreto sospende il termine per l'introduzione dei procedimenti esecutivi, si ritiene che, a differenza della disciplina della sospensione feriale dei termini, deve intendersi sospeso anche il termine di 90 giorni di validità del precetto.

Discorso diverso vale per i termini a ritroso (esempio classico: costituzione tempestiva 20 giorni prima dell'udienza). Se il termine cade nel periodo di sospensione, *“è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”*.

Il differimento tuttavia non è automatico perché dipende dalle disponibilità del Giudice e dunque sarà quest'ultimo a dover emettere un provvedimento di differimento

Si segnala che con provvedimento del 18 marzo 2020 il Presidente del Tribunale di Milano ha chiarito che la sospensione dei termini ha *“portata totalizzante”* escludendo in tal modo qualunque tipo di lettura limitativa. Ciò risolve il possibile dubbio relativo alla eventualità di ritenere come urgenti e indifferibili adempimenti quali ad esempio l'iscrizione a ruolo non telematica dopo la notifica dell'atto di citazione in data antecedente alla sospensione. Ne deriva che con riferimento ai procedimenti avanti al Giudice di Pace, nei quali sia stato notificato un atto con udienza a comparire ricadente nel periodo di sospensione, il termine per l'iscrizione a ruolo - consentita entro la data di udienza indicata in atti – scadrà in data 16 aprile 2020.

Tutto quanto precede, al pari delle udienze, non si applica a particolari categorie di contenzioso (infra § 3).

### **3. Casi in cui l'udienza non è rinviata e non opera la sospensione dei termini**

Le udienze e i termini, ricadenti nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020, non sono, rispettivamente, né rinviate né sospesi solo in alcuni casi che riguardano, in via generale, procedimenti urgenti (art. 83.3). Molte fattispecie (alimenti, affidamento di minori, adozioni, abusi familiari, procedimenti per interdizione di incapaci, procedimenti per trattamenti sanitari, etc.) non riguardano l'ambito di

operatività dello Studio. Vi sono solo tre categorie di procedimenti che possono coinvolgere le nostre posizioni.

Si tratta di:

- a) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- b) procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- c) tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

La prima categoria non è di agevole definizione. Di certo non si è inteso riferirsi a tutti i procedimenti cautelari (sequestri o altre misure atipiche ex art. 700 c.p.c.) e il termine “cautelare” è stato probabilmente utilizzato in senso sostanziale e atecnico. Il dato di riferimento essenziale è l’oggetto del procedimento ossia “*la tutela di diritti fondamentali della persona*”.

È da escludersi, come alcune recenti esperienze hanno dimostrato, che in questa categoria possano rientrare *de plano* problematiche di contraffazione, concorrenza sleale, tutela di crediti o simili. In questi casi si è già assistito al differimento di udienze già fissate e al preannuncio di ulteriori possibili rinvii futuri. Del resto, che i diritti patrimoniali tendano a non rientrare nella categoria in questione è anche comprovato dal fatto che i procedimenti di esecuzione forzata non sono menzionati fra le esclusioni e che, parimenti, i termini dei procedimenti esecutivi sono sospesi.

È ragionevolmente ipotizzabile che l’espressione voglia riferirsi a quei procedimenti caratterizzati da ragioni di speciale urgenza, dove siano in gioco diritti personali da considerarsi essenziali e irrinunciabili (abuso del nome di una persona; diritto alla salute e alla sicurezza personale – ad esempio, cautelari volti a rimuovere condizioni di insalubrità di una casa in locazione o a disporre l’esecuzione di lavori su un edificio pericolante e simili). Rispetto al raggio operativo dello Studio è ragionevole supporre che i procedimenti cautelari tipici della nostra attività non rientrino nell’esenzione. Per quanto non espressamente previsto, anche in questo caso la valutazione sarà operata dal Magistrato.

La seconda categoria è molto più semplice da definire. Gli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. disciplinano rispettivamente i procedimenti di sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze in caso di appello o di cassazione. Per tali procedimenti non operano né i rinvii di udienza né la sospensione dei termini.

La terza categoria apre invece un ampio margine di discrezionalità valutativa da parte della Magistratura. La locuzione “*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” abbraccia, teoricamente, qualsiasi procedimento, cautelare e no.

In tale ipotesi, ove la causa non sia ancora avviata, la dichiarazione di urgenza è demandata al Presidente dell’ufficio giudiziario o dal suo vicario ed effettuata mediante decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso. Ciò significa che l’introduzione di un nuovo giudizio nel periodo considerato è sottoposta all’autorizzazione del Presidente. Per le cause già in corso, invece, la dichiarazione d’urgenza (sempre con provvedimento non impugnabile) è fatta dal Giudice istruttore o dal Presidente del collegio.

#### **4. Provvedimenti specifici adottabili per i procedimenti non sospesi**

Sempre nel periodo considerato (9 marzo – 15 aprile) e per le attività non sospese, i capi degli uffici giudiziari (Presidenze) possono adottare alcune specifiche misure per l'accesso agli uffici o per lo svolgimento delle udienze (art. 83.5 e 83.7 lettera (g) esclusa).

##### ***a. Accesso alle aule, agli uffici dei Magistrati e alle Cancellerie***

Limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti. Sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degli uffici può aver luogo anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 1196/1960 (6 ore giornaliere). In via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, gli uffici possono essere chiusi al pubblico.

È inoltre prevista la possibilità di regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche via telefono o mail, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento.

In termini pratici, l'insieme delle previsioni può sensibilmente ridurre la possibilità (o, in caso di chiusura, condurre all'impossibilità) di accesso degli studi legali e del loro personale alle cancellerie. Ciò potrebbe implicare sensibili disagi e connesse ripercussioni sulla possibilità e qualità delle difese (specie se si tratti di accedere alle cancellerie per acquisire documenti non depositati in modalità telematica quali, a titolo esemplificativo, pennette USB o simili sulle quali siano trascritte registrazioni di colloqui non accompagnate da trascrizioni giurate, campioni di prodotto tridimensionali, supporti contenenti documenti di entità tale da non poter essere depositati in via telematica).

##### ***b. Adozione di linee guida per la fissazione e trattazione di udienze***

Tali linee guida, variabili, come già notato da ufficio a ufficio, sono coerenti al potere di discrezionalità di fissazione dei termini di rinvio precisati al § 1.

##### ***c. Udienze in remoto***

Le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti (vale a dire: testimoni o consulenti tecnici) potrebbero svolgersi mediante collegamenti in remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (*Skype for Business* e *Teams* secondo quanto già disposto dall'art. 2 del provvedimento 10 marzo 2020 emanato in attuazione dell'analogo disposto dell'oggi abrogato Decreto Giustizia).

Per quanto il Decreto si premuri di precisare che “*lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*” e che “*all'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà*”, è chiaro che l'udienza in remoto potrebbe comportare, con riferimento alle parti (specie in caso di interrogatorio libero, per sua natura mirato alla provocazione di confessioni), una minorata “spontaneità” di condotte:

aspetto che sicuramente i Giudici terranno in debita considerazione e che le difese dovranno successivamente altrettanto debitamente stigmatizzare.

#### ***d. Udienze semplificate***

Altra eventualità è che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti possano svolgersi mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice.

La norma va accolta con favore per quelle udienze (tipicamente la richiesta di termini istruttori e la precisazione delle conclusioni) dove l'apporto defensionale è minimo. La norma sembra tuttavia precludere – proprio perché non limitata ai casi specifici sopradetti - anche lo svolgimento di effettive udienze di discussione (ivi incluse quelle relative all'ammissione di mezzi istruttori dove invece il confronto fra le difese può talora essere decisivo: come ad esempio nel caso di proposte di modifica del quesito di consulenza tecnica): aspetto da considerarsi ai fini della possibilità per i legali di un pieno ed efficace dispiegamento delle difese.

#### ***e. Depositi telematici, copie di cortesia, contributi unificati***

Si specifica che, nel periodo 9 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (più ampio dunque del periodo di congelamento sopra indicato: §§ 1 e 2), presso gli Uffici Giudiziari a tanto abilitati, i depositi avverranno solo in telematico. Tanto esclude sia la possibilità di depositare in forma cartacea gli atti introduttivi del giudizio, sia la prassi – più che comprensibile, in quanto ispirata a normali e civili regole di spirito collaborativo fra Magistratura e Avvocatura – del deposito di copie cartacee di cortesia. La norma persegue il (giusto) fine di evitare superflui accessi fisici alle Cancellerie.

Prassi recenti insegnano che sia comunque buona norma di educazione e rispetto portare le copie cartacee direttamente in udienza (escluse, per ovvie ragioni, le udienze in remoto e quelle semplificate come descritte alle lettere c) e d) che precedono).

La limitazione di tale indicazione agli Uffici giudiziari abilitati al deposito telematico, esclude, allo stato, l'applicabilità della norma ai procedimenti promossi e/o pendenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione e al Giudice di Pace.

Il pagamento del contributo unificato (art. 14 DPR 115/2002) e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR cit.) sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica ex art. 5.2 d. lgs. n. 82/2005. Ciò evita il deposito fisico del contrassegno legale.

### **5. Provvedimenti specifici adottabili per il periodo 16 aprile - 30 giugno 2020**

L'art. 83.6 prevede disposizioni ulteriori per il periodo 16 aprile 2020 – 30 giugno 2020. La norma si giustifica a motivo della profonda incertezza circa la possibilità di un ritorno alla normalità operativa dopo il termine finale di congelamento (15 aprile 2020).

Allo scopo, l'art. cit. prevede che i Capi degli uffici giudiziari (sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa, per gli uffici diversi dalla Cassazione e dalla Procura generale presso la medesima, con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti) possano adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Le misure in questione sono le stesse di cui al § 4 che precede, con l'aggiunta (art. 83.7 lettera g), della *“previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3”* (i procedimenti esclusi dalla sospensione menzionati al § 3 che precede).

La norma prelude alla possibilità che, nel perdurare dell'emergenza sanitaria, il calendario dei rinvii possa prevedere rinvii anche successivi al 30 giugno 2020. Di tanto dovrà tenersi conto nella programmazione delle attività giudiziarie.

## 6. Prescrizione e decadenza

L'art. 83.8 prevede quanto segue: *“Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 [il periodo fisso di congelamento 9 marzo - 15 aprile e il periodo precauzionale 16 aprile – 30 giugno poc'anzi menzionato: N.d.R.] che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”*.

La norma va letta alla luce degli artt. 2943, 2964, 2966 e 2967 c.c. In estrema sintesi, in tutti i casi nei quali prescrizione e decadenza possono interrompersi con un atto diverso da quello della proposizione di un atto giudiziale, per tutti gli atti stragiudiziali (per la prescrizione: la messa in mora del debitore: art. 2943) che possano utilmente precludere la consumazione dei relativi termini la sospensione non opera.

In tal contesto è altamente consigliabile un'attenta revisione dei contratti, specie per quelli che prevedano scadenze contrattuali (art. 2965), rammentando che la decadenza non è soggetta al regime della prescrizione (art. 2964), salvo che la stessa non sia impedita dal compimento di atti di legge o di contratto (combinato disposto artt. 2966 e 2967).

## 7. Mediazione e ADR

Nel periodo di congelamento (9 marzo – 15 aprile) sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Coerentemente sono sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.



Tuttavia, per i procedimenti ABF la delibera Bankitalia 144/2020, senza alcuna distinzione fra procedimenti instaurati prima o dopo il 9 marzo 2020, ha disposto con decorrenza 17 marzo 2020 la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini delle controversie ABF, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente.

Analogamente, la delibera Consob 21299 del 12 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutti i termini previsti dal regolamento ACF (delibera n. 19602/2016) dal 12 al 22 marzo 2020.

In conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto è ragionevole attendersi, anche solo a livello ricognitivo, un adeguamento dei provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia per i procedimenti ABF e da Consob per i procedimenti ACF.

## **8. Disposizioni per i processi amministrativi**

Per quanto qui d'interesse (impugnazioni dei provvedimenti di Autorità di vigilanza o Garanti), l'art. 84 del Decreto detta alcune specifiche norme di seguito sinteticamente riassunte.

### ***a. Sospensione dei termini e rinvio delle udienze***

Dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerali fissate in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data successiva.

Valga quanto sopra osservato al § 1.

### ***b. Soppressione delle discussioni orali***

Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

Occorre allo scopo che la richiesta sia depositata entro 2 giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

Ne consegue che, in caso di assenza di accordo fra le parti, la discussione deve aver luogo.

### ***c. Provvedimenti specifici adottabili per il periodo 8 marzo - 30 giugno 2020***

L'art. 84.4 prevede disposizione analoghe a quelle previste dall'art. 83 (cfr. *supra* § 4).

### ***d. Provvedimenti specifici adottabili per il periodo 15 aprile - 30 giugno 2020***

La trattazione di tutte le controversie, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di

definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso.

Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il Giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1 (cfr. § 7 lettera a), non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. I termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono dimezzati limitatamente al rito ordinario

### ***e. Decadenza e prescrizione***

I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 (cfr. lettere c) e d) che precedono) che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse e l'adozione dei provvedimenti di cui ai citati commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

## **9. Procedimenti Arbitrali**

Il Decreto nulla dispone con riferimento ai procedimenti arbitrali.

Qualora si dovesse propendere per l'utilizzo di un parametro di similarità giudiziale, dovrebbe concludersi per l'applicazione delle disposizioni del Decreto anche a tale tipologia di procedimenti.

Tuttavia, l'applicazione analogica del Decreto ai procedimenti arbitrali non può ritenersi pacifica, difettando nel codice di procedura civile disposizioni che consentano di poter fondatamente sostenere la piena equiparazione dei procedimenti arbitrali ai procedimenti civili. Si noti ad esempio che la sospensione feriale dei termini per il compimento di attività processuali non si applica *ex lege* agli arbitrati.

Posto che in ogni caso le norme attualmente vigenti, imponendo il divieto di riunioni e/o assembramenti, precludono la possibilità del regolare svolgimento di udienze, è da ritenere che le stesse possano essere rinviate d'ufficio dal Collegio a data successiva al periodo di sospensione stabilito dal Decreto. Tuttavia, qualora ciò dovesse avere un impatto sulle attività necessarie per la pronuncia del lodo tali da impedire il rispetto del termine a tal fine previsto per legge, si ritiene che il Collegio o l'Arbitro Unico, dovrebbe ottenere l'autorizzazione delle parti per il differimento del termine per la decisione. In difetto l'udienza e/o gli incumbenti dovrebbero essere svolti attraverso l'utilizzo di sistemi informatici.

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©

Milano, 20 marzo 2020